

Brussels, 13 July 2026
(OR. en, it)

11860/26

**Interinstitutional File:
2025/0399 (COD)**

**ENER 517
TRANS 499
RELEX 1009
ECOFIN 1002
ENV 940
CODEC 1443
INST 289
PARLNAT 154
*PARLNAT***

COVER NOTE

From:	The Italian Senate
date of receipt:	2 July 2026
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on guidelines for trans-European energy infrastructure, amending Regulations (EU) 2019/942, (EU) 2019/943 and (EU) 2024/1789 and repealing Regulation (EU) 2022/869 [doc. 16772/25 + ADD 1 - COM(2025)1006] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the opinion¹ of the Italian Senate on the above.

¹ Translation(s) of the opinion may be found on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/eu_legislative_database

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 39

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatrice MURELLI)

approvata nella seduta del 24 giugno 2026

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUGLI ORIENTAMENTI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE TRANSEUROPEE, CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 E (UE) 2024/1789 E ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) 2022/869 (COM(2025) 1006 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 26 giugno 2026

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 1006 definitivo, che aggiorna gli orientamenti per le infrastrutture energetiche transfrontaliere (TEN-E);

considerato che essa è volta a contribuire allo sviluppo tempestivo ed efficiente e all'interoperabilità di infrastrutture energetiche resilienti in tutta l'Unione europea, attraverso misure in grado di accelerare il rilascio dei permessi per i progetti energetici, pianificare reti più connesse e migliorare la resilienza delle infrastrutture, e sostenere un sistema elettrico maggiormente digitalizzato e rinnovabile, al fine di rafforzare la competitività e la sicurezza degli Stati membri, nonché di favorire il processo di transizione energetica e di decarbonizzazione, particolarmente rilevante e urgente alla luce del complesso contesto geopolitico e delle esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti e di autonomia strategica dell'Unione;

considerato che il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è scaduto 9 aprile 2026 e che la proposta è oggetto di esame da parte di diciannove Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità, salvo il Parlamento svedese, la Camera dei deputati italiana, il Senato francese e il Senato della Repubblica ceca, che hanno espresso pareri motivati sui principi di sussidiarietà e proporzionalità;

tenuto conto del progetto di relazione della Commissione per l'industria la ricerca e l'energia del Parlamento europeo, del 24 aprile 2026, che accoglie con favore la proposta e che reca emendamenti volti a rendere il quadro normativo più solido riguardo all'individuazione dei progetti realmente necessari, più trasparente nelle scelte di pianificazione e più attento all'impatto degli investimenti infrastrutturali sui consumatori finali;

ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 172 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di orientamenti riguardo agli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee;

ritiene, inoltre, che il principio di sussidiarietà sia rispettato, in quanto l'obiettivo di contribuire all'ulteriore integrazione del mercato dell'energia attraverso la modernizzazione e lo sviluppo della rete energetica transfrontaliera europea non può essere raggiunto in modo efficace con le diverse regolamentazioni e pianificazioni a livello nazionale, ma richiede un intervento a livello dell'Unione;

ritiene, tuttavia, che la proposta non sia pienamente in linea con il principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni.

In riferimento all'articolo 11, che attribuisce maggiori competenze alla Commissione europea per la definizione, ogni 4 anni, degli « scenari principali » per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale, e all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), per la supervisione degli studi delle esigenze di investimenti infrastrutturali, si ritiene che le reti elettriche dovrebbero continuare a essere pianificate a livello locale, regionale e nazionale, dove la conoscenza delle condizioni e delle esigenze delle diverse fonti energetiche è maggiore, e che tali specifiche esigenze nazionali dovrebbero essere tenute in debita considerazione nella definizione degli scenari europei. Peraltro, l'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE stabilisce espressamente che le misure a livello di Unione non devono pregiudicare il diritto degli Stati membri di determinare le condizioni di utilizzo delle loro risorse energetiche, la loro scelta tra diverse fonti energetiche e la struttura generale dell'approvvigionamento energetico.

In riferimento all'articolo 17, recante l'individuazione di nuovi principi che le autorità nazionali di regolazione devono applicare ai fini della ripartizione transfrontaliera dei costi relativi alla realizzazione di investimenti con un impatto transfrontaliero, si ritiene che tale previsione rischi di irrigidire eccessivamente il processo di ripartizione dei costi, riducendo i margini di flessibilità nella disponibilità dei regolatori nazionali, che consentono una migliore valutazione caso per caso.

In riferimento all'articolo 19, che obbliga i gestori delle reti di trasmissione o di trasporto di destinare il 25 per cento delle rendite di congestione disponibili, generate tra i confini tra Stati membri o tra zone interne a uno Stato, al finanziamento di progetti inclusi nella lista dell'Unione, potenzialmente collocati in altri Stati membri, rischia di indebolire il legame tra l'origine della rendita e gli investimenti necessari per i progetti di interesse comune del sistema nazionale in cui le rendite sono raccolte.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.